



DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE

SETTORE TUTELA TERRITORIO

OGGETTO: rinnovo Autorizzazione Integrata Ambientale Ditta Astesana S.p.A. con sede legale ed impianto sito in Villafalletto, Corso Umberto I°, 88. L.R. 44/00 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

Attività IPPC: 6.4 “Impianti di trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale)”;

(Rif. Pratica n. 8.02/90)

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con la Determinazione del Responsabile del Settore n. 1083 del 29/10/2007, valida sino al 30/10/2012, è stata rilasciata alla ditta ASTESANA S.p.A. con sede legale ed operativa in Villafalletto, Corso Umberto I°, l'autorizzazione integrata ambientale per le attività IPPC: “6.4 Mangimifici”;
- con Determinazione Dirigenziale n. 243 del 22/07/2010, è stata aggiornata la suddetta Autorizzazione Integrata Ambientale;
- in data 30 aprile 2012 la ditta ASTESANA S.p.A. con sede legale in Villafalletto, Corso Umberto I, n. 88 – P. I.V.A. 00164170045 – gestore dell'impianto sito al medesimo indirizzo ha presentato, nei termini di legge, istanza e relativa documentazione tecnica intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per lo svolgimento dell'attività IPPC: 6.4 Mangimifici;
- con nota prot. n. 46797 del 23/05/2012 è stata convocata la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla quale sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Comune di Villafalletto, i Servizi Igiene Pubblica e Veterinari dell'Azienda Regionale S.L. CN1 di Saluzzo, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) -

Dipartimento di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, i Servizi provinciali competenti, nonché la ditta ASTESANA S.p.A. di Villafalletto, quale soggetto richiedente;

- alla predetta Conferenza provinciale hanno partecipato:
 - il Dirigente del Settore Tutela Territorio, in qualità di Presidente della Conferenza,
 - i funzionari tecnici del Settore Tutela Territorio della Provincia, che hanno curato l'istruttoria;
 - un Veterinario Dirigente dell'A.S.L. CN1 di Saluzzo;
 - il Titolare, un Responsabile ed due Consulenti per la ditta ASTESANA S.p.A. di Villafalletto;
- la Conferenza, dopo approfondita discussione in merito a specifici aspetti tecnici, si è conclusa con la raccolta dei pareri favorevoli al rilascio dell'autorizzazione richiesta, previa acquisizione di alcuni chiarimenti ed integrazioni;
- con nota prot. n. 57935 del 21/06/2012, la Provincia ha chiesto l'invio dei chiarimenti volti a superare le problematiche emerse nel corso della Conferenza;
- con nota pervenuta alla Provincia in data 23/07/2012, la Ditta ASTESANA S.p.A. di Villafalletto ha chiesto il differimento dei termini di risposta alla richiesta integrazioni;
- con nota prot. n. 70959 del 2/08/ 2012, la Provincia ha concesso la proroga richiesta;
- in data 16/08/2012, la ditta ASTESANA S.p.A. ha trasmesso la documentazione richiesta utile per la stesura del presente provvedimento autorizzativo;
- la Provincia ha provveduto a trasmettere, con nota prot. n. 76817 del 31/08/2012, la suddetta documentazione agli Enti, convocati in Conferenza;
- non sono pervenuti ulteriori pareri o osservazioni da parte degli stessi;

ritenuto

- che sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale;

visti

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- il D.M. 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372" e, in particolare, l'Allegato I "Linee guida generali" e l'Allegato II "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";
- il D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R: Regolamento regionale recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", successivamente modificato dal Regolamento regionale 2 agosto 2006, n. 7/R;
- la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 recante

attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" (Decreto Tariffe) previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed in particolare l'art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli di cui all'art. 7, comma 6 del D.Lgs 59/2005;

- il D.M. 1 ottobre 2008 "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di industria alimentare, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l'applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69", che ha inserito la disciplina dell'A.I.A. al titolo III bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. abrogando il relativo D.Lgs 59/05;
- il D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010 di semplificazione e riordino della disciplina sullo Sportello Unico delle Attività Produttive, già istituito con il D.P.R. n. 447 del 20 ottobre 1998;
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

evidenziato che sei mesi prima della scadenza è stato chiesto il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale e, pertanto, il gestore ha continuato l'attività sulla base del precedente provvedimento, in ossequio all'art. 29-octies, comma 1 D. Lgs 128/2010;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

visto il decreto presidenziale, prot. n. 9/2011 del 28 febbraio 2011;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

visto lo Statuto provinciale vigente;

visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

DISPONE

- 1) di rinnovare sino a tutto il 31/10/2017**, l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-octies D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in capo alla ditta ASTESANA S.p.A. con sede legale in Villafalletto, Corso Umberto I, n. 88 – P. I.V.A. 00164170045 per lo stabilimento sito nel Comune di Villafalletto, Corso Umberto I, n. 88, per l'esercizio dell'**Attività IPPC:6.4** "Impianti di trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da

materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale)”;

- 2) **di vincolare** l’Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto dei limiti e delle prescrizioni, nonché della frequenza e delle modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati ottenuti, indicate negli **Allegati tecnici n. 1 e 2, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento**;
- 3) **di stabilire che** le attività di monitoraggio e controllo devono essere condotte secondo le previsioni contenute nella documentazione sopra richiamata e nel rispetto delle prescrizioni dell’**Allegato tecnico n. 2 che costituisce parte integrante del presente provvedimento**;
- 4) **di disporre** la trasmissione di copia del presente provvedimento al Comune di Villafalletto, al Dipartimento Provinciale dell’Arpa di Cuneo, al Dipartimento di Prevenzione – Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL CN1 di Saluzzo ed all’Assessorato Ambiente della Regione Piemonte;
- 5) **di stabilire** che, in caso della variazione della titolarità dell’impianto, il vecchio gestore ed il nuovo gestore devono darne comunicazione alla Provincia di Cuneo, per il tramite del SUAP competente per territorio., entro trenta giorni, anche nelle forme dell’autocertificazione.;
- 6) **di disporre** che, in caso di modifica dell’impianto, del ciclo produttivo e/o delle attività anti-inquinamento, il Gestore deve darne comunicazione alla Provincia, per il tramite del SUAP competente per territorio, **almeno 60 giorni prima**; salvo l’obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dalla Provincia ai sensi dell’art. 29-*nonies* del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- 7) **di dare atto** che la cessazione dell’attività dell’impianto autorizzato deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli altri Enti competenti, per il tramite del SUAP. Il Gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
- 8) **di stabilire** che il presente provvedimento deve sempre essere **custodito**, anche in copia, presso l’impianto;
- 9) **di dare atto che** il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza sul piano economico-finanziario;
- 10) **di dare infine atto che** avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato o, in alternativa, al T.A.R. competente entro i termini previsti dalla legge;

- **EVIDENZIA** -

- che, a norma dell’art. 29-*quater*, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell’elenco dell’Allegato IX del D.Lgs. 128/10, secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme ambientali;
- che, nel caso di modifiche degli impianti di cui all’art. 29-*nonies* del D.Lgs 152/06 e s.m.i. tali da influire sulle emissioni acustiche del complesso IPPC, la ditta deve allegare, alla documentazione prevista dallo stesso articolo, la valutazione previsionale di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616;
- **almeno sei mesi prima della scadenza del presente provvedimento**, il gestore deve presentare domanda di rinnovo dell’autorizzazione al SUAP competente per territorio, secondo le modalità definite dalla Provincia e corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all’art. 29-*ter*, comma 1, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- che la Provincia di Cuneo, ai sensi dell’art. 29-*octies*, comma 1, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., rinnova, ogni cinque anni (o ogni otto anni, qualora il sito risulti registrato ai sensi del

regolamento CE n. 761/2001, o ogni sei anni, nel caso di impianto certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001), le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, confermandole o aggiornandole;

- che il Gestore deve trasmettere all'autorità competente, all'Arpa - Dipartimento di Cuneo - ed al Sindaco del Comune di Villafalletto i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato tecnico n. 2 del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- che, ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs 128/2010, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte da A.R.P.A. Piemonte;
- che il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ex D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati dalla Provincia di Cuneo;
- che l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-*decies* e 29-*quattordices* del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs 128/2010;
- che copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente provvedimento, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti – I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo – Corso Nizza, 30;
- che sono fatti salvi i diritti di terzi.

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE TUTELA TERRITORIO
Dott. Luciano FANTINO

Funzionari estensori

Ing. Manuela Scigliano

p.i. Guido Marino

p.i. Petti Ivana

Dott.ssa Barberis Alessandra

VISTO

Responsabile U.A.

P.I. Guido MARINO



AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Rinnovo

ASTESANA S.P.A.

ALLEGATO TECNICO 1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE.....	2
ASSETTO IMPIANTISTICO ATTUALE	2
Descrizione dell'impianto, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute	2
ANALISI DELL'IMPIANTO E VERIFICA CONFORMITÀ CRITERI IPPC.....	4
Confronto con MTD	4
Valutazione livelli di consumo ed emissivi, problematiche ambientali nel corso di validità dell'AIA	4
QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI.....	5
Ciclo produttivo	5
Uso dell'energia	5
Emissioni in atmosfera.....	6
Scarichi acque reflue	6
Emissione sonore	6
Gestione rifiuti.....	6

Inquadramento territoriale ed ambientale

L'impianto della Ditta Astesana S.p.A. è localizzato nel Comune di Villafalletto, C.so Umberto I°, 88. Rispetto alla situazione urbanistica esaminata in occasione del rilascio della prima autorizzazione integrata ambientale non vi sono state modifiche significative.

Lo stabilimento è localizzato in adiacenza al centro abitato di Villafalletto.

Il Comune di Villafalletto non è inserito nelle zone di Piano per la qualità dell'aria di cui alla L.R. 7 aprile 2000, n. 43.

La classificazione acustica definitiva del Comune di Villafalletto, approvata con la Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 03/05/2004, inserisce lo stabilimento in classe V. La cartografia evidenzia la presenza di accostamenti critici con aree limitrofe di classe III a est, nord e ovest. È, inoltre, presente a poca distanza (circa 80 m) un'area in classe I (scuola), che genera un ulteriore accostamento critico con le aree circostanti in classe III.

Assetto impiantistico attuale

Descrizione dell'impianto, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute

L'attività dello stabilimento consiste nella produzione di mangime per specie animali da allevamento. La ditta rivende, inoltre, merci quali cereali, farine, integratori, cruscami di frumento ed altro direttamente ai clienti senza effettuare lavorazioni intermedie.

La capacità produttiva massima dello stabilimento si attesta a **110.000 t/anno di mangime**. Il ciclo produttivo non è variato nella sostanza dal rilascio dell'AIA e si può riassumere sinteticamente nel seguente modo:

- 1 – Mangime
- 2 – Blocchi

Le fasi principali delle operazioni sono così riassumibili:

- arrivo materie prime ed integratori
- stoccaggio materie prime ed integratori

Linea 1	Linea 2
Macinazione	Prelievo e premiscelazione
Pesatura e Misclatura	Produzione dei blocchi per miscelazione
Stoccaggio	Stoccaggio blocchi
Pellettatura (eventuale)	

- Fioccatatura mais (laminazione)
- Lavorazione mangimi non OGM

La ditta ha comunicato le seguenti modifiche non sostanziali dello stabilimento:

- ✓ sostituzione dell'impianto di produzione blocchi con altro avente la medesima capacità produttiva e lo stesso principio di funzionamento;
- ✓ variazioni di lieve entità in merito alle emissioni in atmosfera ed al comparto scarichi.

Impianti e attività ausiliarie

Energia

Presso lo stabilimento, sono presenti n. 3 caldaie, alimentate a gas metano, per uso termico civile e per uso produttivo. L'energia elettrica è fornita direttamente dall'ENEL.

Le caratteristiche dei generatori di calore sono le seguenti:

Identificazione	M1
Potenza termica nominale (MW _t)	0,045
Anno di costruzione	2012-2013
Tipo di impiego	Riscaldamento uffici
Punto di emissione corrispondente	1

Identificazione	M2
Potenza termica nominale (MW _t)	0,064
Anno di costruzione	2003
Tipo di impiego	Riscaldamento uffici e serbatoi
Punto di emissione corrispondente	2

Identificazione	M3
Potenza termica nominale (MW _t)	0,525
Anno di costruzione	1991
Tipo di impiego	Continuo, produzione vapore al servizio delle pellettatrici
Punto di emissione corrispondente	3

Approvvigionamento e scarico acqua

La Ditta preleva da pozzo l'acqua necessaria per la produzione vapore e per gli usi domestici, l'attingimento dalla rete è solo mantenuto per emergenza. L'acqua prelevata viene utilizzata calda per il riscaldamento degli uffici e dei silos del grasso e del melasso, per evitarne la solidificazione e, sotto forma di vapore, per il processo di pellettizzazione del mangime.

Gli unici scarichi idrici presenti presso lo stabilimento sono:

- S1: scarico in pubblica fognatura proveniente dai servizi igienici dei locali ufficio;
- S2: scarico in pubblica fognatura proveniente dai servizi igienici della produzione;
- S3: scarico in corpo idrico superficiale (bealera Ceretta) delle acque meteoriche provenienti dal piazzale;
- S4: scarico in corpo idrico superficiale (bealera Ceretta) delle acque derivanti dall'impianto di osmosi inversa.

Nel corso di vigenza dell'AIA, è stata variata la tipologia dello scarico S2, ovvero sono state eliminate le acque del blow down della caldaia. In tal modo, in fognatura vengono convogliate solamente le acque domestiche.

Il Piano di gestione delle acque meteoriche non ha subito variazioni.

Sicurezza industriale

Presso l'azienda è presente una cisterna contenente gasolio per autotrazione avente un serbatoio da 9000 l. Il serbatoio del tipo rimovibile esterno è dotato di distributore omologato, di bacino di contenimento e di tettoia di protezione delle intemperie, autorizzato dal Comune di Villafalletto.

Il complesso non è soggetto agli adempimenti di cui al D.Lgs. 334/99 e s.m.i..

Analisi dell'impianto e verifica conformità criteri IPPC

Confronto con MTD

Con il D.M. 1 ottobre 2008 (*Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di industria alimentare, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*), sono state emanate le Migliori Tecniche Disponibili per la categoria IPPC 6.4. Nel suddetto documento, non viene presa specificatamente in esame l'attività di produzione alimenti per animali, tuttavia sono analizzate numerose singole fasi che possono costituire utile riferimento per l'istruttoria dei suddetti impianti.

A livello europeo, nell'agosto 2006 sono state pubblicate le BAT contenute nel documento Integrated Pollution Prevention and Control - Reference Document on Best Available Techniques in the Food, Drink and Milk Industries (August 2006), già contemplate nell'AIA.

Non essendo intercorse modifiche sostanziali dell'impianto né variazioni significative del ciclo produttivo, si ritengono esaustive le valutazioni tecniche di dettaglio e di confronto con le BAT e/o MTD effettuate sia in sede di rilascio dell'AIA che nel corso degli anni, in occasione di comunicazioni di modifica dello stabilimento.

Valutazione livelli di consumo ed emissivi, problematiche ambientali nel corso di validità dell'AIA

Il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo in sede di Conferenza di Servizi ha relazionato nel merito evidenziando che i consumi energetici dello stabilimento sono rimasti sostanzialmente allineati a quanto fotografato in fase di prima autorizzazione. Il comparto emissioni in atmosfera non ha segnalato particolari criticità durante la vigenza dell'AIA.

Con riferimento agli scarichi idrici, rispetto a quanto autorizzato la ditta ha provveduto a modificare gli scarichi S2 e S4. Si rimanda alla descrizione già riportata nel paragrafo "Assetto impiantistico attuale".

Quadri emissivi, limiti e prescrizioni

Ciclo produttivo

Prescrizioni

1. Devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
2. non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
3. deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo;
4. l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
5. devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
6. il ciclo produttivo e le modalità gestionali devono essere conformi alle specifiche progettuali e alle previsioni contenute nella documentazione allegata alle istanze per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento;
7. tutti i macchinari, le linee di produzione e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali devono essere sottoposti a periodici interventi di manutenzione;
8. i rifiuti solidi o liquidi e le acque reflue derivanti da tali interventi devono essere gestiti e smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia;
9. deve essere garantita la custodia continuativa dell'impianto, anche con l'ausilio di sistemi di telecontrollo;
10. la ditta istante ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
11. al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria;
12. il gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
13. deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
14. a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

Uso dell'energia

Prescrizioni

1. Nell'eventualità di dismissione di apparecchiature obsolete, i macchinari da installare devono essere a minor consumo energetico, con sistemi di controllo automatico anziché manuali (es. sistemi a velocità variabile per pompe e ventilatori, motori elettrici ad alta efficienza, motori elettrici correttamente dimensionati).



Emissioni in atmosfera

Quadro emissivo e limiti di emissione

I limiti di emissione sono da intendersi orari

N. CAMINO	PROVENIENZA	PORTATA (Nm ³ /h)	INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE		ALTEZZA CAMINO (m)	IMPIANTO DI ABBATTIMENTO	FREQUENZA AUTOCONTROLLI
				CONCENTRAZIONE (mg/Nm ³)	FLUSSO DI MASSA (kg/h)			
1	Caldaia per riscaldamento uffici	SOGGETTA AGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL TITOLO II, PARTE V DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.						
2	Caldaia per riscaldamento uffici/serbatoi	NON SOGGETTA AD AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 272 COMMA 1 E DELLA PARTE I, ALL. IV ALLA PARTE V DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.						
3	Caldaia per produzione vapore	NON SOGGETTA AD AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 272 COMMA 1 E DELLA PARTE I, ALL. IV ALLA PARTE V DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.						
4	Macinazione (*)	7.500	POLVERI	10	0,075	6,00	FILTRO A TESSUTO + CAMERA DECANTAZIONE	TRIENNALE
5	Pellettatura (**)	36.000	POLVERI COV (***)	10 20	0,300 -	10,00	CICLONE + CAMERA DECANTAZIONE	TRIENNALE
6a,6b,6c	Sili stoccaggio farina mais	Tiraggio naturale	POLVERI	10	-	15,00	FILTRO A TESSUTO	-
7	Raffreddamento compressori	INQUINANTI TRASCURABILI						
8	Aspirazione da fossa scarico mais	3.000	POLVERI	10	0,224	11,00	FILTRO A TESSUTO	TRIENNALE



N. CAMINO	PROVENIENZA	PORTATA (Nm ³ /h)	INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE		ALTEZZA CAMINO (m)	IMPIANTO DI ABBATTIMENTO	FREQUENZA AUTOCONTROLLI
				CONCENTRAZIONE (mg/Nm ³)	FLUSSO DI MASSA (kg/h)			
9	Sfiato silos produzione blocchi	Tiraggio naturale	POLVERI	10	-	10	FILTRO A TESSUTO	-
10	Sfiato caldaia vapore	-	VAPORE ACQUEO	-	-	6	-	-

(*) sono presenti 5 mulini, ma solo 3 possono lavorare contemporaneamente
(**) sono presenti 3 pellettatrici, ma solo 2 possono lavorare contemporaneamente
(***)per COV s'intendono i Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale

Prescrizioni

1. I valori limite di emissione fissati nel Quadro Emissioni del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati;
2. l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nei periodi di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nel Quadro Emissioni del presente allegato;
3. sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto dell'impianto e i periodi in cui si verificano anomalie o guasti tale da non permettere il rispetto dei limiti di emissione fissati. Il gestore deve, comunque, adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante i periodi di avvio e arresto;
4. qualunque anomalia di funzionamento o guasto degli impianti tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, deve essere comunicata entro 8 ore alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo. Il Gestore deve procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o guasto può determinare un pericolo per la salute umana;
5. i sistemi di contenimento degli inquinanti devono essere mantenuti in continua efficienza; in particolare, per i filtri a tessuto deve essere effettuato un controllo visivo dell'integrità delle maniche con frequenza quindicinale;
6. gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate, tenendo conto di quanto previsto dall'Allegato V, parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
7. i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme tecniche vigenti, con trasmissione unitamente alle risultanze degli autocontrolli, della valutazione del posizionamento del piano di misura e delle modalità di prelievo ai sensi delle norme vigenti UNI 10169, UNI EN 13284-1 (se rilevato il parametro Polveri) e UNI EN 15259. L'accesso ai punti di campionamento deve essere consentito con le necessarie condizioni di sicurezza. Le sigle identificative dei punti d'emissione, così come riportate nel Quadro Emissivo, devono essere visibilmente apposte sui rispettivi camini;
8. al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco;
9. per l'effettuazione degli autocontrolli, i campionamenti delle emissioni devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio e devono essere determinati tutti i parametri riportati nel Quadro Emissivo del presente allegato, con la periodicità ivi indicata;
10. la periodicità di monitoraggio decorre dalla data di effettuazione dell'ultimo autocontrollo;
11. l'impresa deve comunicare alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A., con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli periodici;
12. l'impresa deve trasmettere i risultati degli autocontrolli effettuati, entro 60 giorni dalla data di effettuazione, alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Sindaco, allegando i relativi certificati analitici, firmati da tecnico abilitato;

13. per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). Per quanto concerne i metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati, devono essere seguite le norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche ISO, oppure altre norme internazionali, oppure le norme di cui al DM 25 agosto 2000. La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione fissati nell'allegato A1 deve avvenire secondo i criteri stabiliti nell'Allegato VI, parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
14. con riferimento ai COV, per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati, si applicano i metodi di misura indicati nell'All. III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..



Scarichi acque reflue
Quadro emissivo e limiti di emissione

N° Scarico finale ¹	Scarico parziale ²	Impianto, fase o gruppo di fasi di provenienza ³	Modalità di scarico ⁴	Recettore ⁵	Volume medio annuo scaricato		Impianti/-fasi di trattamento	Limiti di emissione
					Portata media			
					m ³ /g	m ³ /a		
S1	Sp-D	Servizi igienici uffici	Saltuario	F (pubblica fognatura)	-	100	NO	Sempre ammessi ai sensi art. 107 D.Lgs. 152/06.
S2	Sp-D	Servizi igienici produzione	Saltuario	F (pubblica fognatura)	-	50	NO	Sempre ammessi ai sensi art. 107 D.Lgs. 152/06.
S3	Sp-M	Raccolta acque meteoriche piazzali e coperture	Saltuario	AS (Bealera Ceretta)	-	-	Condizioni previste da Piano Prevenzione e Gestione acque meteoriche.	
S4	Sp-T	Impianto osmosi inversa	periodico	AS (Bealera Ceretta)	9.49	3000	NO	Tab.3 All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

¹ Identificare e numerare progressivamente - es. S1, S2, S3 ecc. - ognuno dei punti di emissione nell'ambiente esterno delle acque reflue generate dal complesso produttivo. Tale numerazione dovrà avere il medesimo riferimento sulle tavole planimetriche.

² Identificare e numerare progressivamente, per ogni scarico finale, ogni scarico parziale che vi recapita, distinguendolo per tipologia (T: tecnologico; R: raffreddamento; D: domestico; M: meteoriche) e/o fase produttiva (colonna successiva): es Sp1-M; Sp2-T

³ Indicare, **solo per gli scarichi industriali**, il riferimento relativo utilizzato nel diagramma di flusso.

⁴ Indicare se lo scarico è continuo, saltuario, periodico e l'eventuale frequenza (ore/giorno; giorni/settimana; mesi/anno).

⁵ Indicare il recapito scelto tra F: fognatura, AS: acque superficiali, SU: suolo o SSU: strati superficiali del sottosuolo

Prescrizioni

- devono essere rispettate le specifiche progettuali, le modalità operative e gli intendimenti gestionali descritti nella documentazione tecnica prodotta, purchè non in contrasto con quanto di seguito prescritto;
- devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo del corpo idrico ricettore;
- devono essere adottati idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione;
- devono essere presenti e mantenuti efficienti idonei strumenti per la misura dell'acqua prelevata;
- lo scarico deve essere reso accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento, che, salvo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., va effettuato immediatamente a monte della immissione nel corpo ricettore; le caratteristiche costruttive del manufatto (pozzetto di ispezione e campionamento) devono garantire la possibilità d'impiego di sistemi automatici di campionamento ed altresì essere concordate con l'organo tecnico di controllo;
- è fatto divieto di conseguire i valori limite di emissione mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- deve essere informato tempestivamente il gestore del servizio idrico in caso di modifica dei cicli produttivi, tale da alterare qualitativamente e/o quantitativamente l'attuale tipologia di scarico;
- per tutto quanto non espressamente previsto nelle prescrizioni di cui sopra, si deve fare riferimento al regolamento degli scarichi in fognatura predisposto dal gestore del servizio idrico integrato;

Prescrizioni specifiche per Piano di Prevenzione e Gestione Acque di Prima pioggia e lavaggio aree esterne

Si conferma il contenuto del Piano di prevenzione e di gestione, nonché delle successive varianti.

- è vietata l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee;
- devono essere mantenuti in buono stato di manutenzione i sistemi di raccolta e/o trattamento proposti nel piano di prevenzione e gestione;
- qualora la situazione descritta nel piano di prevenzione e gestione approvato, subisca modifiche in seguito a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione degli insediamenti, edifici o installazioni, oppure nel caso in cui l'attività sia trasferita in altro luogo, deve essere verificata la ricaduta di tali modifiche sulla gestione delle acque meteoriche e, se del caso, presentato un nuovo piano.

Emissione sonora

Limiti di emissione

Il quadro emissivo di riferimento, ai sensi della vigente normativa di settore, è quello definito dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 per la redazione dei Piani di Classificazione Acustica (PCA) comunale. I valori limite di emissione ed immissione previsti dalla normativa sono riportati nelle seguenti tabelle.

Per le estensioni sul territorio delle aree a diversa classificazione acustica, si deve fare riferimento al PCA del Comune sede dell'impianto.

Tabella A: valori limite di emissione - Leq in dB(A)

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella B: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A)

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Valori limite differenziali di immissione

TEMPI DI RIFERIMENTO	
diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
5 dB	3 dB

Prescrizioni specifiche

1. **entro 180 dalla notifica del presente provvedimento** devono essere completati tutti gli interventi descritti nell'elaborato identificato con il file *PIANO INTERVENTO_20120814*⁶ trasmessa alla Provincia con nota datata 16/08/2012;
2. tutte le modifiche delle linee di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzioni ordinaria e straordinaria devono essere attuate, verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore;
3. l'Impresa deve provvedere a monitorare i livelli sonori emessi, secondo le specifiche del D.M. 31 gennaio 2005 diversificati per i tempi di riferimento diurno e notturno. I rilievi devono essere effettuati presso una serie di punti ritenuti idonei e comprendenti quelli già considerati, nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche,
 - a. entro 30 giorni dal completamento degli interventi di cui al *Piano d'intervento* a cui si è fatto cenno in precedenza
 - b. Prima della presentazione dell'istanza di rinnovo AIA;

Gli esiti delle suddette misure e le relative interpretazioni devono essere trasmessi alla Provincia di Cuneo e al Dipartimento provinciale ARPA di Cuneo;

4. qualora i livelli sonori rilevati durante le summenzionate campagne di misura risultassero superiori ai limiti stabiliti dal PCA, la ditta dovrà elaborare e trasmettere agli Enti preposti un piano di interventi che consenta di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti.

⁶ Per completezza d'informazione si precisa che gli interventi di mitigazione acustica progettati dal gestore non possono essere intesi come piano di risanamento acustico ai sensi dell'art. 14 della L.R. 52/2000, né producono gli effetti previsti dal comma 6 del succitato articolo, in quanto non sono stati presentati nei 6 mesi successivi all'approvazione del Piano di Classificazione Acustica comunale.

Gestione rifiuti

La gestione dei rifiuti prodotti è effettuata in regime di “deposito temporaneo” e pertanto dovrà essere condotta nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 183 comma 1 lettera bb);

Per il conferimento a terzi dei rifiuti prodotti, si rammentano gli obblighi relativi alla caratterizzazione dei medesimi in funzione della destinazione finale (DM 5/2/98 e/o DM 12/6/2002 se destinati ad impianti iscritti ai sensi dell’art. 214-216 del D.Lgs 152/06 s.m.i. per il recupero; norme tecniche specifiche per tipologia di rifiuto e/o di impianto se inviati a smaltimento finale - es. discarica - autorizzati ai sensi dell’art. 208 del citato D.Lgs 152/06 s.m.i.) e sempre in osservanza alle prescrizioni a cui sono altresì assoggettati gli impianti destinatari.

Prescrizioni

1. la gestione degli scarti di produzione dei mangimi e delle polveri derivati dalla filtrazione degli effluenti gassosi deve avvenire nel rispetto delle procedure approvate dal servizio veterinario competente e nel rispetto delle condizioni previste per i sottoprodotti dall’art. 184 bis lett. a), b), c) e d) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

ALLEGATO TECNICO 2

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Sommario

COMPARTO: PROCESSO PRODUTTIVO	3
COMPARTO: EMISSIONI IN ATMOSFERA	4
COMPARTO: RISORSE IDRICHE E SCARICHI	4
COMPARTO: EMISSIONI SONORE.....	6
COMPARTO: RIFIUTI	6
CONTROLLI A CARICO DI ARPA PIEMONTE	7

A seguito dell'attuazione degli interventi previsti nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, il piano di monitoraggio dell'impianto comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore (attraverso il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni - SME);
- i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo.

Il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni è la componente principale del piano di controllo dell'impianto e quindi del più complessivo sistema di gestione ambientale di un'attività IPPC che, sotto la responsabilità del Gestore, assicura, nelle diverse fasi di vita di un impianto, un efficace monitoraggio delle emissioni nell'ambiente. Il SME di una attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di misure dirette o indirette, effettuate in modo continuo o discontinuo (periodiche o sistematiche), nonché di calcoli sulla base di parametri operativi e/o di fattori di emissione.

Lo scopo del presente allegato è quello di definire quali siano gli aspetti ambientali che devono essere monitorati e controllati dal Gestore dell'impianto.

1. Devono, pertanto, essere predisposte dal Gestore le necessarie procedure di attuazione dello SME e devono essere adottati gli standard di misura e di calcolo in esso previsti. Nel caso venga prescritta una frequenza di monitoraggio giornaliera, s'intende limitata ai giorni lavorativi. Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i criteri definiti nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 271, comma 17 e le metodiche riportate nell'Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372" e relativi aggiornamenti / ritiri ove presenti. L'utilizzo di metodiche elaborate da organismi scientifici in sostituzione di quelle prioritariamente prescritte da disposizioni normative – purché assicurati dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica - deve essere preventivamente concordata con il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo.
2. Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere:
 - registrati, in ogni caso, dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls (o altro *database* compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo indicato nelle tabelle seguenti; ad esse devono essere correlabili i certificati analitici;
 - trasmessi alle autorità competenti, secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio e prescritto nell'allegato tecnico 1.
3. Tutti i dati relativi al monitoraggio che, in base a quanto prescritto nell'allegato tecnico 1, devono essere trasmessi alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Comune sede dell'impianto, devono essere organizzati in forma chiara ed utilizzabile.
4. Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente. In particolare, tale relazione deve:
 - a) contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;
 - b) comprendere un file .xls (o altro *database* compatibile) di sintesi di tutti i dati rilevati e calcolati, che deve essere trasmesso anche su supporto informatico.
5. A corredo dell'istanza di rinnovo o di riesame deve essere fornito un elaborato riassuntivo dei monitoraggi eseguiti a decorrere dal rilascio della presente autorizzazione, predisposto secondo quanto richiesto alle lettere a) e b) del punto precedente.

Nel caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l'effettuazione del piano di monitoraggio, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.

I controlli effettuati da A.R.P.A. Piemonte sono posti a carico del Gestore.



COMPARTO: PROCESSO PRODUTTIVO

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	MODALITA' DI REGISTRAZIONE/ TRASMISSIONE DATI
Mangime prodotto	Misura diretta discontinua	t/a	n.a.	pesa	annuale	Registrazione ed invio annuale agli enti competenti. Dati ed elaborazioni conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento
Consumo di metano	Misura diretta continua	m ³	n.a.	Contatore	annuale	
Consumo specifico di energia termica	Calcoli sulla base dei parametri operativi	kWh/t prodotto	n.a.	-	annuale	
Consumo di energia elettrica da rete	Misura diretta continua	kWh	n.a.	Contatore	annuale	
Consumo specifico di energia elettrica	Calcoli sulla base dei parametri operativi	kWh/t prodotto	n.a.	-	Annuale	

n.a: non applicabile



COMPARTO: EMISSIONI IN ATMOSFERA

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI EMISSIONE / FREQUENZA CAMPIONAMENTO	NOTE
Polveri	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	Rif.: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Parte V, art. 271 e All. VI; DM 31/01/2005 (*)	Cfr. Quadro Riassuntivo Emissioni	Registrazione e contestuale invio agli enti competenti.
COV	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	Rif.: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Parte V, art. 271 e All. VI; DM 31/01/2005 (*)		

(*)fino all'adozione del decreto di cui all'art. 271 comma 17 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., osservare, nella scelta dei metodi, la scaletta di priorità dallo stesso individuata e di seguito ripresa: "... norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti".

COMPARTO: RISORSE IDRICHE E SCARICHI

Prelievi

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Acqua prelevata per usi produttivi	Misura diretta continua	m ³	Strumenti di misura installati. Rif. Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 per la taratura	Pozzo	annuale	Registrazione annuale ed invio agli enti competenti.
Consumo specifico di acqua	calcoli sulla base dei parametri operativi	m ³ /t prodotto finito	n.a.	-	annuale	



Scarichi

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Acidità (pH)	Misura diretta discontinua	pH	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	S4	annuale	Registrazione ed invio, annuale agli enti competenti ed al gestore del servizio idrico integrato
Azoto ammoniacale	Idem c.s.	mg/l	Idem c.s.	Idem c.s.	Idem c.s.	Idem c.s.
Azoto nitrico	Idem c.s.	Idem c.s.	Idem c.s.	Idem c.s.	Idem c.s.	Idem c.s.
Azoto nitroso	Idem c.s.	Idem c.s.	Idem c.s.	Idem c.s.	Idem c.s.	Idem c.s.
BOD ₅	Idem c.s.	Idem c.s.	Idem c.s.	Idem c.s.	Idem c.s.	Idem c.s.
C.O.D.	Idem c.s.	Idem c.s.	Idem c.s.	Idem c.s.	Idem c.s.	Idem c.s.
Cloruri	Idem c.s.	Idem c.s.	Idem c.s.	Idem c.s.	Idem c.s.	Idem c.s.
Ferro	Idem c.s.	Idem c.s.	Idem c.s.	Idem c.s.	Idem c.s.	Idem c.s.
Fosforo totale	Idem c.s.	Idem c.s.	Idem c.s.	Idem c.s.	Idem c.s.	Idem c.s.
Idrocarburi totali	Idem c.s.	Idem c.s.	Idem c.s.	Idem c.s.	Idem c.s.	Idem c.s.
Manganese	Idem c.s.	Idem c.s.	Idem c.s.	Idem c.s.	Idem c.s.	Idem c.s.
Rame	Idem c.s.	Idem c.s.	Idem c.s.	Idem c.s.	Idem c.s.	Idem c.s.
S.S.T.	Idem c.s.	Idem c.s.	Idem c.s.	Idem c.s.	Idem c.s.	Idem c.s.
Solfati	Idem c.s.	Idem c.s.	Idem c.s.	Idem c.s.	Idem c.s.	Idem c.s.
Temperatura	Idem c.s.	°C	Idem c.s.	Idem c.s.	Idem c.s.	Idem c.s.
Zinco	Idem c.s.	mg/l	Idem c.s.	Idem c.s.	Idem c.s.	Idem c.s.



COMPARTO: EMISSIONI SONORE

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Livello di emissione	Misure dirette discontinue	dB(A)	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	presso i punti ritenuti idonei e già considerati nelle pregresse valutazioni, nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche	<ul style="list-style-type: none"> entro 30 giorni dal completamento degli interventi di cui al <i>Piano d'intervento</i> a cui si è fatto cenno nell'Allegato 1 prima della presentazione dell'istanza di rinnovo AIA; 	<ul style="list-style-type: none"> da trasmettere alla Provincia, al Comune sede dell'impianto ed al Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo, entro i successivi 30 giorni dal completamento delle misure; da trasmettere con la domanda di rinnovo AIA;
Livelli di immissione assoluto e differenziale						

COMPARTO: RIFIUTI

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	FREQUENZA	NOTE	PARAMETRO
Quantificazione rifiuti recuperati e prodotti (divisi per CER)	Misura diretta discontinua	Kg/l/m ³	1 volta / anno	-	Quantificazione rifiuti recuperati e prodotti (divisi per CER)

CONTROLLI A CARICO DI ARPA PIEMONTE

COMPARTO	PARAMETRO	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA
TUTTI	Controlli ai sensi del comma 1, art. 3 D.M.24/04/2008	-	1 volta durante la vigenza dell'AIA
Emissioni sonore	Livelli di immissione	Al confine aziendale e/o presso i ricettori, in corrispondenza di una serie di punti ritenuti idonei	1 volta durante la vigenza dell'AIA